



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-02-2013 (punto N 25)

Delibera

N 122

del 27-02-2013

Proponente

GIANFRANCO SIMONCINI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile GIANNI BIAGI

Estensore DANAE TITA

Oggetto

LR 32/2002 : Revoca della DGR 768/2012 e determinazione della misura del contributo regionale per i tirocini svolti dai soggetti indicati dall'art. 17 ter, comma 8 lettere b), c), d) ed e) e per l'assunzione a tempo determinato.

Presenti

ENRICO ROSSI

ANNA MARSON

CRISTINA SCALETTI

SALVATORE ALLOCCA

RICCARDO NENCINI

GIANFRANCO

SIMONCINI

LUCA CECCOBAO

GIANNI SALVADORI

LUIGI MARRONI

Assenti

ANNA RITA

BRAMERINI

STELLA TARGETTI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come modificata dalla l.r. 23 gennaio 2013 n. 2, ed in particolare:

- l'art. 17 ter, comma 8, che al secondo periodo stabilisce che "la durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono:

- a) i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- b) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- c) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, lettere e) e g) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- d) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998 e all'articolo 32, comma 3 del d.lgs. 25/2008;
- e) i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).";

- l'art. 21 comma 2 lettera d quater) secondo il quale la Regione Toscana "interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio mediante l'assunzione con contratto" ... "a tempo determinato di durata non inferiore a due anni.";

Visto il regolamento, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro");

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2012, n. 256 che determina "la misura del contributo e dell'incentivo regionale in materia di tirocini" disponendo misure di maggior favore a sostegno dei tirocini attivati a favore dei disabili di cui alla L. 68/99 e dei soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 27 agosto 2012 n. 768 che ha individuato, per la tipologia di tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro, di cui all'art. 17 bis comma 2 lettera d) della citata l.r. 32/2002, ulteriori soggetti svantaggiati rispetto a quelli di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991, ed ha stabilito in loro favore i contributi previsti dalla DGR 256/2012 nella misura stabilita per i soggetti svantaggiati, di cui al citato art. 4 comma 1 della L. 381/1991;

Preso atto che, a seguito della modifica intervenuta con la l.r. 2/2013, i soggetti svantaggiati, già individuati dalla citata deliberazione G.R. n. 768/2012, sono stati inseriti nell'art. 17 ter, comma 8, lettere da b) ad e) e conseguentemente sono state loro attribuite le disposizioni di maggior favore stabilite per i tirocini attivati nei confronti dei disabili, di cui alla L. 68/99, e dei soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991;

Ritenuto pertanto di revocare la precedente deliberazione G.R. n. 768/2012 e di stabilire per i soggetti indicati al novellato art. 17 ter, comma 8, lettere b), c) d) ed e) della l.r. 32/2002, in quanto soggetti che si trovano in una condizione di particolare svantaggio sociale e che necessitano di particolari iniziative di sostegno, gli stessi contributi previsti dalla sopra citata deliberazione G.R. n. 256/2012, nella misura stabilita per i soggetti svantaggiati, di cui al citato art. 4 comma 1 della L. 381/1991;

Ritenuto altresì di stabilire con il presente atto la misura dell'incentivo regionale per l'assunzione del tirocinante presso il medesimo soggetto ospitante con un contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni, previsto dall'art. 21 comma 2 lettera d quater) della l.r. 32/2002;

Preso atto che il finanziamento degli interventi in favore dei tirocinanti è assicurato nell'ambito delle risorse stanziato per il Piano di indirizzo generale integrato, di cui all'articolo 31 della l.r. 32/2002, e già destinate con D.G.R. n. 339/2011 e D.G.R. n. 256/2012;

Vista la l.r. 78/2012 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 – 2015";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1260 del 28.12.2012 "Approvazione Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio gestionale pluriennale 2013 – 2015";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di revocare la propria precedente deliberazione G.R. n. 768/2012;
2. di concedere, per le motivazioni indicate in narrativa, per i tirocinanti indicati all'art. 17 ter, comma 8 lettere b), c), d) ed e) della l.r. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), come modificato dalla l.r. 2/2013, i contributi previsti dalla deliberazione G.R. 256/2012 nella misura stabilita per i soggetti svantaggiati, di cui all'art. 4 comma 1 della L. 381/1991;
3. di concedere, come previsto dall'art. 21, comma 2 lettera d quater) della citata l.r. 32/2002, così come modificata dalla l.r. 2/2013, per i tirocini non curriculari, su richiesta del soggetto ospitante privato, un contributo per incentivare l'assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a due anni presso il medesimo soggetto ospitante di tirocinanti che hanno concluso il periodo di tirocinio. Il contributo è concesso per le assunzioni effettuate a decorrere dal 14 febbraio 2013, data di entrata in vigore della citata l.r. 2/2013, nella seguente misura:
 - a) € 4.000,00 per l'assunzione di tirocinanti in età compresa tra i 18 e i 30 anni;
 - b) € 5.000,00 per l'assunzione di tirocinanti, di cui all'art. 17 ter, comma 8, della citata l.r. 32/2002;
4. di stabilire che il contributo di cui al punto 3 sarà erogato esclusivamente nei seguenti casi:
 - assunzione *full time*;
 - assunzione *part time* con percentuale di orario pari ad almeno il 50% dell'orario *full time*;Il contributo sarà erogato per l'intero ammontare in caso di assunzione *full time* mentre sarà erogato nella misura del 50% in caso di assunzione *part time*.
5. di stabilire che il finanziamento degli interventi di cui ai punti 2 e 3, è assicurato nell'ambito delle risorse stanziato per il Piano di indirizzo generale integrato, di cui all'articolo 31 della l.r. 32/2002, e già destinate con D.G.R. n. 339/2011 e D.G.R. n. 256/2012;
6. di rinviare al competente Settore della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle competenze l'adozione degli atti conseguenti.
7. di trasmettere il presente atto, a cura della Segreteria della Giunta Regionale, al Consiglio Regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
Gianni BIAGI

Il Direttore Generale
Alessandro CAVALIERI